GUIDA IN STATO DI EBREZZA

SCHEDA RIASSUNTIVA

E' vietato guidare in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcooliche.

E' considerato in stato di ebbrezza alcolica, il conducente di un veicolo, che abbia un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

TASSO "ZERO"

CONDUCENTI

- a) età inferiore a 21 anni;
- b) nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- c) Professionali o di mezzi pesanti:
 - che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Inoltre:

- Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 19° anno di età.
- Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 21° anno di età.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ART. 186 Bis C. di S.

NEO PATENTATI - CONDUCENTI PROFESSIONALI

tasso alcolemico riscontrato positivamente ma non superiore a 0,5 gr/l

EFFETTI COMPORTAMENTALI:

- SENSAZIONE DI EBBREZZA ,EUFORIA;
- INIZIANO AD ESSERE COMPROMESSE LE INIBIZIONI E IL CONTROLLO PSICO-MOTORIO
- DIFFICOLTA' DI REAGIRE A PIU' STIMOLI

ART. 186 bis C.Di S.

sanzione amministrativa da € 168,00 a € 72,00

Decurtazione di 5 punti

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ART. 186 c 2 lett. A C. di S. (c.d. 1[^] fascia)

tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l ma non superiore a 0.8 gr/l

EFFETTI COMPORTAMENTALI

- ULTERIORE COMPROMISSIONIE DELLE INIBIZIONEI E DELLE CAPACITA' DI CONTROLLO PSICO-MOTORIO
- COMPROMISSIONE DELLA CAPACITA' ATTENTIVE
- - ALTERAZIONE DELLA CAPACITA' DI REAZIONE AGLI STIMOLI (sia visivi che sonori)
- - COMPROMISSIONE DELLA VISIONE (Visione periferica e visione centrale)
- - RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI GIUDIZIO

sanzione amm.va da € 544,00 a € 2.170,00

sospensione della patente di guida da tre a sei mesi

Decurtazione di 10 punti dalla patente di guida

Per questa fascia è previsto il

PERMESSO ORARIO

DA RICHIEDERE AL PREFETTO ENTRO 5 GG. DAL RITIRO

PRESUPPOSTI:

- La violazione deve essere **DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**;
- SPECIFICHE E PARTICOLARI ESIGENZE (trasporto persone con particolari patologie o difficoltà

nel raggiungimento del posto di lavoro con i mezzi pubblici).

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ART. 186 c 2 lett. B C. di S. (c.d. 2^ fascia)

tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l ma non superiore a 1,5 gr/l

EFFETTI COMPORTAMENTALI

- - DRASTICO PEGGIORAMENTO DI TUTTI GLI EFFETTI VISTI IN PRECEDENZA
- - ULTERIORE RIDUZIONE DELL'ANGOLO VISIVO
- - ERRATA VALUTAZIONE DEI TEMPI E DELLE DISTANZE
- - ERRATA VALUTAZIONE DELLA REAZIONE AD UNO STIMOLO
- DIFFICOLTA' NELLA PERCEZIONE DEI COLORI PARTICOLARMENTE ATTIVANTI (es: il colore rosso)

Ammenda da 800 a 3.200 € e Arresto fino a 6 mesi Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtazione di 10 punti dalla patente di guida

E' prevista la sostituzione della pena con «Lavori di pubblica utilità»

(Tranne in caso di incidente o possibilità già concessa)

Positiva – estingue il reato, dimezza la sospensione della patente, revoca la confisca (solo 3^ fascia);

Negativa – viene ripristinata la pena sostituita.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ART. 186 c 2 lett. c C. di S. (c.d. 3[^] fascia)

tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l

EFFETTI COMPORTAMENTALI

- - COMPROMISSIONE EVIDENTE DELLE CAPACITA' COGNITIVE, PERCETTIVE E MOTORIE DEL SOGGETTO
- COMPORTAMENTI AGGRESSIVI E VIOLENTI
- AVVIO DELLA FASE ALLUCINATORIA
- STATO DI INERZIA GENERALE

Ammenda da 1.500 a 6.000 € Arresto da 3 mesi a 1 anno

Sospensione patente da 1 a 2 anni;

Revoca patente per conducenti autobus, veic. Sup. 3,5 t, complessi, ovvero recidiva nel biennio

Confisca veicolo qualora di proprietà dello stesso conducente;

Se di proprietà di persona diversa raddoppio del periodo di sospensione.

Decurtazione di 10 punti dalla patente di guida

VIOLAZIONI NOTTURNE

FASCIA ORARIA DI RIFERIMENTO 22.00 - 07,00

AUMENTO DELL'AMMENDA DA UN TERZO ALLA META'

P.S. NON E' PREVISTO LO STESSO AUMENTO PER GLI ILLECITI AMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ARTT. 186 E 186 BIS

ULTERIORI PROVVEDIMENTI

- il Prefetto ordina al conducente con tasso inferiore a 1.5 g/l di sottoporsi a visita medica entro 60 giorni, qualora non lo faccia dispone la Sospensione Cautelare fino a visita di idoneità;
- In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il Prefetto dispone, comunque, la SOSPENSIONE CAUTELARE della patente di guida sino all'esito della visita medica.
- P.S. all'etilista cronico viene revocata la patente con provv.to definitivo dal Dipartimento dei Trasporti.

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

(anche senza feriti)

Qualora provochi un incidente stradale:

le pene previste dal c. 2 dell'art.186 e del c. 3 dell'art.186 Bis. sono raddoppiate;

Viene disposto il fermo amministrativo veicolo per 180 giorni nel caso di sanzione amm.va. Per la sanzione penale deciderà il Giudice e l'agente eseguirà un fermo provvisiorio di 30 gg. (salvo persona estranea al reato);

Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è sempre disposta la revoca della patente.

Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti

Ammenda da 1.500 a 6.000 € e Arresto da 3 mesi a 1 anno

Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni

Confisca veicolo qualora di proprietà dello stesso conducente;

Se di proprietà di persona diversa raddoppio del periodo di sospensione.


Revoca patente in caso di recidiva nel biennio


COME SI EFFETTUA L'ACCERTAMENTO

- Tramite l'analisi dell'aria espirata con l'utilizzo dell'Etilometro il quale, per permettere la contestazione, deve dare due determinazioni concordanti in un intervallo di almeno 5 minuti, con un tasso superiore al consentito;
- L'etilometro deve rispondere ai requisiti stabiliti per decreto, deve essere omologato e periodicamente sottoposto a visita di revisione.
- Fuori dai casi di incidente non si può obbligare il soggetto al prelievo dei liquidi biologici ma qualora lo stesso acconsentisse il risultato sarebbe sempre utilizzabile.

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI - Art. 187 C. di S.

- E' vietato guidare in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
- A differenza dello stato di ebbrezza alcolica, non è previsto un limite oltre al quale si è considerati in stato di alterazione.





SANZIONI

Ammenda da 1.500 a 6.000 € e Arresto da 3 mesi a 1 anno

Sospensione patente da 1 a 2 anni;

Revoca patente per conducenti autobus, veic. Sup. 3,5 t, complessi, ovvero recidiva nel triennio

Sospensione cautelare con Revisione della patente fino all'esito della visita medica di cui all'at. 119 C. di S. .

Confisca del veicolo qualora di proprietà dello stesso conducente;

Se di proprietà di persona diversa raddoppio del periodo di sospensione.

In ore notturne aumento pene pecuniarie da un terzo alla metà

Decurtazione di 10 punti dalla patente di guida

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE (anche senza feriti)

Effetti duplici

Reati previsti dal codice penale in materia di stupefacenti Reato di cui all'art.187 c.di.s.)

Qualora il conducente provochi un incidente, oltre alle sanzioni già previste, si verificherà: L'aumento delle pene pecuniarie previste dall'art.187 che vengono raddoppiate; La patente viene revocata.

ACCERTAMENTO

L'accertamento avviene attraverso i RAPID TEST i quali analizzano le matrici biologiche del soggetto come:

URINE (scarsamente efficaci per l'accertamento dello stato di «sotto effetto»);

SUDORE (ancora in via sperimentale);

SALIVA (indicatori affidabili dello stato di «Sotto effetto»)

SANGUE (il migliore degli indicatori dello stato di «Sotto effetto»)

Gli operatori di Polizia possono obbligare il conducente a sottoporsi al rapid-test ma, essendo di scarso valore probatorio, risulta utile la visita medica presso strutture sanitarie mobili della Polizia o, se non presenti, presso strutture sanitarie pubbliche per una analisi sintomatologica.

SANZIONI PER I NEOPATENTATI E CONDUCENTI PROFESSIONALI

AUMENTATE DA UN TERZO ALLA META'

- età inferiore a 21 anni;
- b) nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- c) Professionali o di mezzi pesanti:

N.B. PATENTE SEMPRE REVOCATA PER:

- CONDUCENTI DI MEZZI PESANTI (Sup. a 3,5 T);
- CONDUCENTI DI VEICOLI PER TRASPOSTO PERSONE CON PIU' DI 8 POSTI A SEDERE ESCLUSO IL CONDUCENTE;
- CONDUCENTE DI AUTOARTICOLATI ED AUTOSNODATI.

Anche in questo caso è prevista la sostituzione della pena con «Lavori di pubblica utilità» (Tranne in caso di incidente o possibilità già concessa)

Positiva – estingue il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo.

Negativa – viene ripristinata la pena sostituita.

FINE